



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

Gent.mo
Dott. David Lazzari
Presidente
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Psicologi
segreteria@psy.it

e p.c.

Spett.le
INPS - Direzione Inclusione Sociale e
Invalidità Civile
dc.inclusionesocialeeeinvaliditacivile@postacert.inps.gov.it

Direzione Tecnologia, informatica e
innovazione
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi Fiscali
dc.servizifiscali@agenziaentrate.it

Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
Ragioneria Generale dello Stato
Ministero dell'economia e delle Finanze
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

OGGETTO: “Bonus psicologico – art. 1-*quater*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022”. Richiesta di chiarimenti – Riscontro.

In riferimento alle Vs. nota del 20 ottobre u.s., si comunica che l'Agenzia delle entrate, sentita informalmente, rappresenta quanto segue:

considerato che il corrispettivo del professionista che partecipa al calcolo del volume d'affari e dei ricavi è la somma al lordo del bonus e che quest'ultimo costituisce solo una forma di pagamento, la fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, a nulla rilevando le modalità con cui la stessa è effettivamente pagata.

Pertanto, in analogia alla modalità di compilazione della fattura emessa dalla struttura sanitaria, nel caso di spese sanitarie rimborsate da un'assicurazione o fondo in convenzione diretta, lo psicologo al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà emettere una fattura in cui viene distinto l'importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, mentre il totale fattura rimane inalterato.

Tale modalità di compilazione consentirà, peraltro, di poter distinguere la spesa sanitaria detraibile, che rimane cioè a carico del contribuente (il corrispettivo al netto del bonus) e che dovrà essere trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata distintamente dalla quota del bonus, che verrà trasmessa con un codice specifico. Al riguardo, sono in corso di definizione con la Ragioneria Generale dello Stato le modalità di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle fatture per prestazioni su cui è stato applicato il bonus in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza

Ref.
Dott.ssa Maria Assunta Giannini
ma.giannini@sanita.it
Dott.ssa Irene Sanguin
i.sanguin@sanita.it